



Schema di convenzione per il trasporto e la consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici/ausili, erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali, da parte dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Comitato regionale del Veneto nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata da \_\_\_\_\_,  
che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Direttore

ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. .... del .....,  
esecutivo ai sensi di legge;

E

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – Organizzazione di Volontariato, Comitato Regionale del Veneto

rappresentata da \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Comitato Regionale del Veneto con sede legale in \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. 13669721006, nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ a quanto infra autorizzato da

\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche “CRI”);

(qui di seguito chiamate anche “parte” e congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ss.mm.ii, art. 8, comma 10, lettera a, definisce la rimborsabilità dei farmaci in SSN qualora classificati in classe A e in classe H solo se dispensati in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

ai sensi dell'art. 8 lett. b) della legge del 16.11.2001, n. 405 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria – nell'ambito dell'assistenza farmaceutica una quota di medicinali viene distribuita ai pazienti attraverso le farmacie ospedaliere o i servizi distrettuali delle Aziende ULSS secondo la modalità della cosiddetta “Distribuzione diretta”;

il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, che al Titolo V definisce la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura;

il decreto del Ministero della salute del 31.7.2007 - Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, all'articolo 1, comma 1, definisce la distribuzione diretta come la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa



29d9f885



alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 405/2001.

ai sensi, da ultimo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - anche nell'ambito dell'assistenza integrativa e dell'assistenza protesica una parte di dispositivi medici/ausili viene distribuita agli aventi diritto attraverso le farmacie ospedaliere, i servizi farmaceutici territoriali o i distretti delle Aziende ULSS, con modalità organizzative definite a livello aziendale;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno adottato misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19 e in particolare limitazioni di movimento e restrizioni allo spostamento delle persone sul territorio nazionale;

che con decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

che l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto prevede che le funzioni esercitate dall' Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alla costituita Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato, riconosciuta di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

che l'Associazione della Croce Rossa Italiana dispone di una Centrale Operativa Nazionale, raggiungibile H24 al numero verde 800.065510, che – attraverso i propri operatori – fornisce risposta sui servizi erogati da CRI e non, nonché orientamento sui servizi territoriali;

che la CRI - Comitato Regionale del Veneto dispone di una rete territoriale di oltre 26 Comitati territoriali;

che è intenzione comune delle Parti, nel contesto emergenziale dovuto al diffondersi del contagio da COVID-19, garantire la consegna a domicilio di farmaci o dispositivi medici/ausili necessari alla popolazione con patologie correlate al virus Covid-19 o con patologie pregresse tali da esporre maggiormente il paziente ai rischi connessi ad una eventuale infezione da coronavirus o comunque impossibilitata al ritiro degli stessi presso i servizi ospedalieri e territoriali.

Tutto ciò premesso e considerato  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Finalità e oggetto

Al fine di assicurare la continuità delle terapie favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio da virus COVID-19, può attivarsi il servizio a titolo gratuito di trasporto e di consegna di farmaci e dispositivi medici/ausili al domicilio dei pazienti - che concordino tale necessità con le strutture ospedaliere o distrettuali competenti - a cura di volontari della CRI – Comitato Regionale del Veneto che dispone di una rete territoriale di oltre 26 Comitati territoriali.

#### Art. 2 -Soggetti beneficiari del servizio di consegna a domicilio

L'attività di trasporto e consegna al domicilio da parte degli operatori volontari della CRI è rivolta a pazienti, affetti nella Regione Veneto da patologie correlate al virus Covid-19 o da patologie pregresse tali da esporli maggiormente ai rischi connessi ad un'eventuale infezione da coronavirus o comunque impossibilitati al



29d9f885



ritiro di farmaci e/o dispositivi medici/ausili: in altri termini a pazienti beneficiari dell'erogazione delle terapie necessarie con la modalità della "distribuzione diretta".

#### Art. 3 - Modalità di richiesta del servizio

Il servizio di consegna al domicilio può essere richiesto da parte dei servizi ospedalieri e distrettuali delle strutture sanitarie competenti esclusivamente al numero verde della CRI 800.065510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a favore dei pazienti di cui all'art. 2 in possesso di prescrizione medica redatta secondo le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle eventualmente introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria. All'atto della richiesta la struttura sanitaria richiedente, acquisita la prescrizione medica, dovrà indicare all'operatore CRI l'indirizzo di prelievo della terapia (farmaco e/o dispositivo medico/ausilio) e di consegna presso il domicilio del paziente.

#### Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio

Il personale CRI – in uniforme CRI – ritira la terapia (farmaco e/o dispositivo medico) presso le strutture sanitarie indicate e si reca al domicilio del paziente per la consegna. CRI Comitato Regionale del Veneto è responsabile del corretto trasporto e conservazione dei farmaci e/o dispositivi medici dalla struttura sanitaria (farmacia ospedaliera, strutture distrettuali) al domicilio del paziente beneficiario del servizio e della protezione dei suoi dati personali nel rispetto della legislazione vigente

#### Art. 5 - Impegni delle parti

La Regione del Veneto diffonde i contenuti del servizio a tutte le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e ne promuove l'attivazione sul proprio sito istituzionale.

CRI attraverso il proprio sito istituzionale e i canali social promuove il servizio indicando la collaborazione con Regione del Veneto.

Le Parti si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni reciprocamente forniti per le sole finalità oggetto della presente Convenzione e alla massima riservatezza riguardo ai dati e alle informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione della stessa.

#### Art. 6 -Trattamento dei dati presenti nella gestione del servizio oggetto della convenzione

Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali trattati per le finalità della presente convenzione saranno gestiti nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (D.Lgs n. 101 del 10.8.2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e delle prescrizioni emanate in materia.

#### Art. 7 – Modalità di finanziamento e rendicontazione

Le Parti convengono che per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione non sono previsti oneri o spese di alcuna natura a carico di Regione del Veneto.

Il servizio è svolto a titolo gratuito dalla CRI Comitato Regionale del Veneto, fatto salvo il rimborso, secondo le tariffe vigenti, dei chilometri complessivamente ed effettivamente percorsi per la movimentazione dei mezzi legati al presente accordo, che sarà corrisposto dalle aziende sanitarie che decideranno di usufruire della collaborazione della CRI. L'eventuale pedaggio autostradale è, parimenti, rimborsato dalle aziende sanitarie previa esibizione delle ricevute di pagamento.

#### Art. 8 - Durata dell'accordo di collaborazione



29d9f885



La durata del presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione fino al perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da virus COVID-19 ad oggi fissato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 9 – Codice Etico e Codice di Comportamento

La Regione Veneto prende atto che la CRI ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti dello stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190.

La CRI prende atto che Regione Veneto con DGR n. 38/2014 si è dotata di un Codice di Comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

Le Parti si impegnano, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti derivante dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spesa a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRME

Regione del Veneto, \_\_\_\_\_

....., li.....

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Comitato Regionale del Veneto,

\_\_\_\_\_

....., li.....

